

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 29/01/2010

Titolo del provvedimento:

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali ed alla variazione dei tassi di interesse offerti su libretti di risparmio postale.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2010)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 09/02/2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;

Visto il decreto del 6 luglio 2009, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni ed il parametro per la determinazione del tasso fisso, di cui al predetto decreto ministeriale del 6 luglio 2009, facendo riferimento a rendimenti di mercato rappresentativi del costo di finanziamento dello Stato e fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

art. 1

Mutui contratti dagli enti locali.

Testo: in vigore dal 09/02/2010

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

art. 2

Costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso fisso.

Testo: in vigore dal 09/02/2010

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:

- a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 0,25%;
- b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 0,65%;
- c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 1,00%;

- d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 1,25%;
- e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 1,35%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

art. 3

Costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso variabile.

Testo: in vigore dal 09/02/2010

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, da stipulare a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime calcolata a partire dalla data di stipula:

- a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,40%;
- b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,75%;
- c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;
- d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;
- e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

art. 4

Applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Testo: in vigore dal 09/02/2010

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.